

## REGOLAMENTO REGIONALE (aggiornamento 2016)

Art. 1 - IL COLLEGAMENTO REGIONALE - Art. 2 - ORGANI DEL COLLEGAMENTO REGIONALE - Art. 3 - L'ASSEMBLEA REGIONALE  
Art. 4 - IL CONSIGLIO REGIONALE - 4.1. Composizione - 4.2. Riunioni e convocazione - 4.3. Ordine del giorno .  
- 4.4. Deliberazioni  
art. 5 - IL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO - 5.1. .Convocazione - 5.2 Composizione. - 5.3..Validità - 5.4...Candidature.  
- 5.5..Commissione elettorale. - 5.6..Votazioni. - 5.7. Presidenza  
Art. 6 - IL COMITATO DEI PRESIDENTI DIOCESANI  
Art. 7 -LA DELEGAZIONE REGIONALE -7.1. - Composizione-membri eletti - 7.2. -membri nominati - cooptati.  
- 7.3. Riunioni. - 7.4. - Equipes/Commissioni regionali. - 7.5. . Dimissioni-surroga  
Art. 8 - IL DELEGATO REGIONALE. - Art. 9 - COMPITI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE. - Art. 10 Disposizione finale

1

### Art. 1 - IL COLLEGAMENTO REGIONALE

Nell'ambito della associazione nazionale di Azione Cattolica, con riferimento alla Regione ecclesiastica Conciliare Piemonte e Valle d'Aosta (d'ora in poi "regione conciliare") è istituito il Collegamento regionale, ai sensi dei vigenti Statuto e Regolamento nazionali di ACI <sup>1</sup>.

### Art. 2 - ORGANI DEL COLLEGAMENTO REGIONALE

Il Collegamento regionale prevede i seguenti cinque organi:

- l'Assemblea regionale;
- il Consiglio regionale;
- il Comitato dei Presidenti diocesani (di seguito anche "Comitato Presidenti")
- la Delegazione regionale (di seguito anche la "Delegazione");
- il Delegato regionale (di seguito anche il "Delegato").

### Art. 3 - L'ASSEMBLEA REGIONALE.

- a) L'Assemblea regionale è costituita dall'insieme dei Consigli diocesani di tutte le Associazioni diocesane della regione conciliare e dal Consiglio regionale. Partecipano inoltre, per ogni diocesi ove sia costituito il Movimento: uno dei due Presidenti diocesani della FUCI, il Presidente diocesano del MEIC, il Presidente diocesano del MIEAC, i segretari del MSAC e del MLAC, il Segretario della GIOC. <sup>2</sup>
- b) L'Assemblea regionale è convocata dal Delegato, d'intesa con la Delegazione e il Comitato Presidenti, qualora si ritenga di dover discutere e deliberare su questioni di particolare rilevanza. L'Assemblea regionale è presieduta dal Delegato.
- c) La riunione della Assemblea è valida se vi partecipano almeno la metà più uno degli aventi diritto.

### Art. 4 - IL CONSIGLIO REGIONALE - SEDUTA ORDINARIA

**4.1. Composizione.** Il Consiglio regionale AC è formato da:

- le Presidenze diocesane elette nelle associazioni di AC della regione conciliare;
- il segretario per ciascuno dei Movimenti - MSAC e MLAC- costituiti a livello diocesano
- i componenti la Delegazione regionale in carica;
- i due incaricati regionali FUCI, il Delegato e il vice Delegato MEIC, il Delegato e il vice Delegato MIEAC, il Segretario della GIOC <sup>3</sup>, laddove esistano.

<sup>1</sup> Il presente testo – elaborato per il percorso verso la XVI assemblea di AC nell'ottobre 2016 e comprendente anche le norme per il Consiglio elettivo - sostituisce il precedente, sulla base di: - Statuto nazionale ACI, art. 31 - Regolamento Nazionale di attuazione artt. 24-26 – delibere del CNAC del 2016 e gennaio 2017. Approvato dalla Delegazione regionale il 17.12.2016 e dal Consiglio regionale il 14.1.2017. I riferimenti sono tratti da "L'Azione Cattolica Italiana. Statuto Regolamento Progetto Formativo", Roma, AVE, 2010.

<sup>2</sup> Cfr. Regolamento Nazionale art. 24.6; Accordi tra ACI e FUCI, AC e MEIC, AC e MIEAC; delibere CNAC giugno e ottobre 2016.

<sup>3</sup> Vedi la precedente nota 2

#### 4.2. Riunioni e convocazione.

- a) Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria e in forma unitaria di norma almeno due volte l'anno, su convocazione del Delegato regionale, che lo presiede.
- b) Il Consiglio regionale si può riunire anche per articolazioni. In tal caso la riunione è presieduta dai membri della Delegazione regionale responsabili per quella articolazione. Convocazione e odg della riunione per articolazione sono inviati a tutti i consiglieri.
- c) Per esaminare specifiche tematiche, la convocazione del Consiglio regionale può essere inoltre richiesta da: Conferenza Episcopale Regionale (CEP), tre Presidenze diocesane o da venti Consiglieri regionali. Tale richiesta, rivolta alla Delegazione regionale, deve contenere la specificazione delle tematiche proposte e la loro motivazione.

**4.3. Ordine del giorno (odg).** Il Delegato regionale, d'intesa con la Delegazione regionale, fissa gli argomenti all'odg, inserendo le eventuali richieste provenienti da una o più Presidenze diocesane. Invia l'odg ai componenti del Consiglio regionale insieme alla convocazione, con posta ordinaria o elettronica.

**4.4. Deliberazioni.** Le delibere sono assunte dal Consiglio regionale a maggioranza semplice dei presenti e sono valide se alla votazione partecipa almeno la metà più uno dei membri del Consiglio regionale stesso.

### Art. 5 – IL CONSIGLIO REGIONALE – SEDUTA ELETTIVA

#### 5.1. Convocazione.

- a) Alla scadenza del mandato, in base alle indicazioni e ai tempi stabiliti dal Consiglio e dalla Presidenza Nazionale, il Delegato regionale convoca il Consiglio regionale in seduta elettiva, al fine di:
  - eleggere: il Delegato regionale, i componenti la Delegazione regionale, i candidati proposti dalle associazioni della regione conciliare per il Consiglio Nazionale<sup>4</sup>,
  - discutere e definire le linee di lavoro del Collegamento regionale, approvando il documento finale del Consiglio regionale, predisposto dalla Delegazione e dal Comitato Presidenti.
- b) La data del Consiglio regionale elettivo è stabilita dalla Delegazione e viene comunicata alle Associazioni diocesane sei mesi prima, collocandola di norma nel periodo stabilito dal Consiglio Nazionale, in ogni caso con adeguato anticipo rispetto alla data della Assemblea nazionale.

#### 5.2. Composizione

- a) La composizione – in base a quanto previsto dal precedente art. 4.1.- riguarda le presidenze diocesane elette per il nuovo triennio e comunicate alla Delegazione regionale.
- b) Qualora un'associazione diocesana non abbia svolto l'Assemblea diocesana elettiva per il nuovo triennio, essa è rappresentata solo dal presidente uscente. Analogamente il Presidente diocesano uscente rappresenta la sua diocesi in caso di mancanza di nomina del suo successore.
- c) Qualora un'associazione diocesana abbia svolto l'Assemblea diocesana elettiva, ma non abbia ancora eletto la nuova la nuova Presidenza diocesana, hanno diritto di voto: il Presidente diocesano uscente, un rappresentante per articolazione (Adulti, Giovani, ACR) votato dal nuovo Consiglio diocesano eletto, tra persone del Consiglio stesso.

**5.3. Validità.** La riunione del Consiglio regionale in seduta elettiva è valida se sono presenti almeno 3/5 degli aventi diritto al voto<sup>5</sup>. Nel caso in cui non venga raggiunto il *quorum* per la validità della votazione, è necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio regionale in seduta elettiva, da tenersi entro un mese dalla precedente riunione.

<sup>4</sup> In base a quanto stabilito dall'art. 26 del regolamento nazionale e dalle specifiche delibere del CNAC.

<sup>5</sup> Tale norma potrà essere modificata per adeguarsi alla normativa nazionale, nel caso di delibera del CNAC successiva all'approvazione del presente testo.

#### 5.4. Candidature

- a) La Delegazione, sentito il Comitato Presidenti, predispone una lista di candidature per ciascuna delle cariche elettive regionali (delegato, incaricati per il settore adulti, incaricati per il settore giovani, incaricati per l'ACR, incaricati per il MSAC e per il MLAC) e per ciascuna delle articolazioni del Consiglio nazionale (adulti, giovani, ACR)
- b) La proposta per le candidature per gli incarichi unitari e di articolazione della Delegazione regionale e per il Consiglio nazionale deve essere votata dal Consiglio diocesano dell'associazione in cui è iscritto il candidato. I candidati devono aver ottenuto la maggioranza semplice dei componenti il Consiglio diocesano. Ogni Consiglio diocesano può proporre una candidatura per il Delegato regionale e due candidature per ciascuna delle liste regionali di articolazione, ed una candidatura per ciascuna delle liste nazionali. Il Presidente diocesano trasmette alla Delegazione l'estratto del verbale della seduta del consiglio con i nomi dei candidati, avendo cura di assicurarsi della disponibilità delle persone indicate. La Delegazione predispone e invia alle presidenze diocesane un modulo per segnalare le candidature.
- c) Le candidature per il/gli Incaricati regionali del MSAC e del MLAC, sono proposte dai Segretari diocesani dei rispettivi movimenti (cfr. il successivo art. 7.1.).
- d) Le liste predisposte dalla Delegazione possono essere integrate con altre candidature individuate in occasione dell'inizio della seduta del Consiglio regionale elettivo. Per la presentazione di queste ulteriori candidature devono essere raccolte le firme di almeno dieci elettori (componenti del Consiglio regionale elettivo). Ciascun elettore può sottoscrivere una sola candidatura.
- e) Per le candidature a Delegato regionale, la Delegazione regionale uscente, d'intesa con l'Assistente regionale unitario, provvede a consultare la Conferenza Episcopale regionale <sup>6</sup>, nella persona del Vescovo delegato per il laicato.
- f) Per quanto possibile, le candidature per gli incarichi di articolazione debbono prevedere la presenza di maschi e di femmine.
- g) Per l'elezione del Segretario e dell'Amministratore della Delegazione regionale la candidatura è espressa dal Delegato regionale eletto. Di norma l'elezione del Segretario e dell'Amministratore avviene contestualmente a quella degli altri membri della Delegazione, dopo l'elezione del Delegato regionale.
- h) Tutte le candidature devono rispondere ai seguenti criteri: iscrizione all'AC nell'anno in corso presso un'Associazione della regione conciliare, compimento del 18° anno di età. I candidati all'incarico regionale e al Consiglio nazionale per il Settore Giovani non devono aver superato il 30° anno di età alla data della riunione del Consiglio regionale elettivo.

#### 5.5. Commissione elettorale.

- a) All'inizio della riunione del Consiglio regionale elettivo, su proposta della Delegazione regionale, il Consiglio nomina la commissione elettorale. Essa è composta da almeno tre membri laici, di norma uno per ciascuna articolazione (adulti, giovani, ACR), dei quali uno svolge la funzione di presidente, uno di segretario verbalizzatore, uno di scrutatore .
- b) La commissione elettorale ha le funzioni di:
  - verifica dei poteri elettorali dei delegati al Consiglio regionale elettivo, sulla base dell'elenco predisposto dalla Delegazione regionale, ricavato dai documenti forniti preventivamente dalle Presidenze diocesane;
  - verifica del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e della votazione;
  - raccolta e verifica delle candidature per il Delegato regionale, per la Delegazione regionale e per il Consiglio nazionale, in base alle liste predisposte dalla Delegazione regionale e alle candidature per le quali sono state raccolte le firme all'inizio del Consiglio regionale elettivo (v. precedente art. 5.4.d);
  - formazione del seggio elettorale, spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.

<sup>6</sup> Cfr. art. 26.2 del Regolamento Nazionale.

## 5.6. Votazioni

- a) Il Consiglio regionale elettivo procede innanzitutto alla elezione del Delegato regionale. Quindi, dopo la proclamazione del Delegato e la sua proposta di candidatura del Segretario e Amministratore, si procede alla elezione degli altri membri della Delegazione regionale e dei candidati per il Consiglio Nazionale.
- b) Per l'elezione del Delegato regionale e di ciascun membro della Delegazione regionale è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale elettivo; in caso di mancato raggiungimento di tale *quorum* si procede ad una successiva votazione, per la quale è richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti<sup>7</sup>.
- c) Ciascun elettore esprime un voto per la elezione del Delegato regionale, del Segretario e dell'Amministratore, può esprimere fino a due preferenze per gli incaricati regionali di ciascuna articolazione, di Msac e Mlac e per i candidati al Consiglio nazionale per ciascuna lista.
- d) Nell'elezione degli incaricati regionali di articolazione, nel caso vi siano più di 2 candidati, risulta eletto il candidato con il maggior numero di voti, il secondo incaricato è individuato tra i candidati che hanno avuto il maggior numero di voti rispettando il criterio di alternanza di genere (se il primo è donna, il secondo è uomo, o viceversa). Analoga norma vale per l'elezione dei candidati al Consiglio nazionale.
- e) Il diritto di voto è personale e si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età. Per l'elezione il voto è espresso a scrutinio segreto, mentre per la votazione del documento finale o di altre deliberazioni può essere espresso a scrutinio palese.
- f) Il voto può essere esercitato per delega. La delega deve essere affidata ad un Consigliere diocesano dello stesso settore da parte del Consigliere impossibilitato a partecipare; la delega, scritta, deve essere controfirmata dal Presidente diocesano<sup>8</sup>.

## 5.7. - Presidenza

All'inizio della riunione del Consiglio regionale in seduta elettiva, su proposta della Delegazione, viene indicato (di norma si procede per acclamazione) il Presidente dell'assemblea, che ha il compito di introdurre e coordinare i lavori, con il supporto della Delegazione uscente.

## Art. 6 - IL COMITATO DEI PRESIDENTI DIOCESANI

- a) I Presidenti delle Associazioni diocesane della Regione conciliare costituiscono il Comitato dei Presidenti diocesani<sup>9</sup>.
- b) Il Comitato Presidenti ha funzioni consultive, discute tutti gli aspetti della vita associativa e dei rapporti con l'AC nazionale, con i Vescovi della regione conciliare e con le altre istituzioni, concorre ad elaborare e verificare le linee di lavoro a livello regionale.
- c) Il Comitato Presidenti è convocato dal Delegato almeno due volte all'anno, con specifico odg, considerando anche specifiche richieste dei presidenti stessi. Il Comitato Presidenti è presieduto dal Delegato regionale ed alle sue riunioni possono partecipare i membri della Delegazione regionale.

<sup>7</sup> Cfr. art. 26.5-6 del Regolamento Nazionale

<sup>8</sup> Sulle modalità di voto, elettorato attivo e passivo cfr. artt. 7, 8, 9, 10 del Regolamento nazionale

<sup>9</sup> Cfr. art. 24.5 del Regolamento Nazionale

## **Art. 7 - LA DELEGAZIONE REGIONALE**

**7.1. - Composizione - membri eletti.** La Delegazione regionale del Piemonte e Valle d'Aosta è composta dai membri eletti dal Consiglio regionale elettivo:

- a) due incaricati, un uomo e una donna, cui compete la responsabilità del settore adulti,
- b) due incaricati, un uomo e una donna, cui compete la responsabilità del settore giovani,
- c) due incaricati, un uomo e una donna, cui compete la responsabilità dell'ACR,
- d) un segretario
- e) un amministratore,
- f) un responsabile in rappresentanza del MSAC e del MLAC; se nella regione conciliare di costituiti almeno 3 gruppi diocesani del MLAC o del MSAC sono eletti due rappresentanti<sup>10</sup>
- g) i Consiglieri nazionali eletti tra i soci di una delle Associazioni della regione conciliare.<sup>11</sup>

### **7.2. Composizione - membri nominati e cooptati**

- a) Fanno parte della Delegazione il sacerdote Assistente unitario e i sacerdoti viceAssistenti incaricati per le articolazioni (settori e movimenti), nominati dalla Conferenza Episcopale Piemontese. Gli assistenti non hanno diritto di voto.
- b) La Delegazione può cooptare soci/e come incaricati di specifiche attenzioni, progetti o iniziative (la famiglia, la formazione animatori/responsabili, la dimensione socio-politica, la dimensione storica e memoriale, ...) o specifiche categorie di aderenti (anziani, giovani-adulti, ...)
- c) I membri cooptati non hanno diritto di voto nelle riunioni di Delegazione. Partecipano al Consiglio regionale elettivo con diritto di voto.
- d) Alle riunioni della Delegazione sono invitati a partecipare i responsabili regionali di FUCI, MEIC e MIEAC o loro delegati. Tale responsabili non hanno diritto di voto.

### **7.3. Riunioni**

- a) La Delegazione si riunisce di norma almeno cinque volte l'anno, su convocazione del Delegato regionale che la presiede. Nella convocazione il Delegato comunica l'odg, raccogliendo anche le richieste e proposte degli altri componenti la Delegazione.
- b) La riunione della Delegazione è valida se vi prendono parte almeno la metà più uno dei membri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei membri eletti presenti. In caso di parità prevale il voto del Delegato.

### **7.4. Equipages/Commissioni regionali**

- a) La Delegazione può promuovere la formazione di equipages regionali che coadiuvino gli incaricati regionali, in particolare per quanto riguarda le proposte di attività per le articolazioni e lo sviluppo della partecipazione delle associazioni diocesane alla dimensione regionale e nazionale dell'AC.
- b) La Delegazione può promuovere la formazione di commissioni di studio, per approfondire specifiche attenzioni e tematiche.

### **7.5. Dimissioni - surroga**

- a) In caso di dimissioni o di impedimento grave di uno dei membri eletti della Delegazione regionale subentra il primo dei non eletti per la articolazione interessata, curando – se possibile - di mantenere la presenza di uomini e donne.
- b) Nel caso in cui ciò non sia possibile, per indisponibilità degli interessati o per esaurimento dei nominativi, la Delegazione regionale, previa consultazione con il Comitato Presidenti, convoca il Consiglio regionale in seduta elettiva straordinaria, procedendo alla elezione di un nuovo membro della Delegazione, che resta in carica fino al completamento del mandato.

<sup>10</sup> Cfr. delibere del CNAC del giugno e ottobre 2016 riguardanti i nuovi regolamenti di MSAC e MLAC; documento normativo nazionale del MSAC, art.8.

<sup>11</sup> Per gli incarichi elettivi relativi alla delegazione regionale cfr. artt. 9-10 del Regolamento nazionale. Per quanto riguarda le incompatibilità e la cessazione dagli incarichi per il Delegato regionale e per gli altri membri della Delegazione regionale si richiamano gli articoli 11 e 12 del Regolamento nazionale.

## **Art. 8 - IL DELEGATO REGIONALE**

Il Delegato regionale:

- a) rappresenta unitariamente gli aderenti alla Azione Cattolica della regione conciliare;
- b) presiede e coordina la Delegazione regionale, il Consiglio regionale in seduta ordinaria, il Comitato Presidenti e l'Assemblea regionale. E' membro di diritto del Consiglio nazionale della Associazione<sup>12</sup>.
- c) è eletto direttamente dal Consiglio regionale elettivo, di norma fra coloro che hanno già maturato una esperienza di Presidente diocesano in una Associazione diocesane della regione conciliare.
- d) In caso di dimissioni o di impedimento grave, i membri eletti della Delegazione regionale individuano al proprio interno un Delegato regionale vicario, che cura la ordinaria amministrazione. Entro 60 giorni, la Delegazione, previa consultazione con il Comitato Presidenti, convoca il Consiglio regionale in seduta elettiva e si procede alla elezione del nuovo Delegato regionale, il quale resta in carica fino al completamento del mandato.

6

## **Art. 9 - COMPITI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE**

La Delegazione promuove l'attuazione del progetto associativo sostenendo il cammino delle Associazioni diocesane della regione conciliare e sviluppando la collaborazione con l'ACI nazionale. In particolare:

- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio regionale e della Assemblea regionale, favorendo ed animando con specifiche iniziative il collegamento fra le Associazioni diocesane della regione conciliare, progetta ed attua, in collaborazione con il Comitato Presidenti, iniziative a livello regionale, utili a sostenere la vitalità delle Associazioni diocesane, la formazione di responsabili, animatori/educatori, sacerdoti assistenti;
- b) facilita il collegamento fra le associazioni diocesane ed il livello nazionale;
- c) promuove e cura la collaborazione con la Conferenza Episcopale Piemontese;
- d) partecipa, attraverso un membro della Delegazione specificamente designato, alla Consulta regionale delle aggregazioni laicali; promuove e cura i rapporti con le altre aggregazioni laicali presenti nella regione conciliare;
- e) promuove e cura i rapporti con le istituzioni civili in ordine a quelle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie della associazione;
- f) tramite l'Amministratore regionale, amministra un fondo, costituito da contributi provenienti dal Centro Nazionale, dalle Associazioni diocesane e da eventuali contributi di soci o istituzioni, per lo svolgimento delle attività a livello regionale. Ogni anno l'Amministratore regionale presenta alla Delegazione regionale il resoconto consuntivo delle entrate e delle uscite. Tale resoconto, approvato dalla Delegazione, è poi illustrato al Comitato dei Presidenti diocesani e trasmesso all'Amministratore nazionale;
- g) delibera le norme del proprio funzionamento interno.

## **Art. 10 - DISPOSIZIONE FINALE**

Il Consiglio regionale delega la Delegazione regionale ad apportare quelle modifiche che venissero richieste dal Consiglio nazionale in sede di verifica del presente Regolamento.

*Torino 14.1.2017*



Azione Cattolica Italiana  
Delegazione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta  
Corso Matteotti 21 - 10121 Torino To

<sup>12</sup> Cfr. Statuto nazionale, art. 31.3.